

## I rapporti tra imprese alla prova di correttezza

**S**tretta sui termini di pagamento dei prodotti agricoli e alimentari e obbligo di contratto scritto per il settore agroalimentare. Così, in questi giorni, è stata commentata l'entrata in vigore dell'art. 62 del decreto liberalizzazioni (dl 1/2012), concentrando l'attenzione sul fatto che da mercoledì scorso (24 ottobre) questi prodotti devono essere pagati entro 30 giorni (se deperibili) o 60 (gli altri) e che i relativi contratti vanno formalizzati per iscritto a pena di nullità. Quasi tutti i commenti hanno però trascurato di evidenziare che l'art. 62 ha una portata nettamente più ampia. La norma contiene infatti un comma 2 (anch'esso in vigore) che si applica ai rapporti tra imprese di tutti i settori economici (alle «relazioni commerciali tra operatori economici», recita testualmente la legge) e che stabilisce, sostanzialmente, il divieto di approfittare oltre il lecito di posizioni di forza nei rapporti con le controparti contrattuali. In concreto è vietato, tra l'altro, imporre condizioni «ingiustificatamente gravose» oppure pretendere «indebite prestazioni unilaterali», che non trovino giustificazione nella natura o nel contenuto dei rapporti in corso.

Si tratta di una norma che ricalca parzialmente l'art. 9 della legge sulla subfornitura (la

192 del 1998), disposizione che vieta il cosiddetto abuso di dipendenza economica. Ma con una differenza notevole: la violazione del divieto posto dal comma 2 è configurabile molto più facilmente, perché serve qualcosa in meno. Infatti, l'art. 9 richiede anche l'esistenza di dipendenza economica, mentre per il comma 2 è sufficiente una situazione di maggior potere di una parte sull'altra. In concreto, ad esempio, non è necessario che l'impresa approfitti di un fornitore che realizza il 50% del suo fatturato con l'impresa stessa; basta che un'azienda sia in una posizione di forza (che può dipendere da innumerevoli fattori: ad esempio perché ha un particolare sbocco sul mercato o perché è titolare di brevetti fondamentali nel settore di riferimento) e la sfrutti ingiustamente per ottenere contropartite che, altrimenti, non avrebbe conseguito.

La sanzione amministrativa che ne deriva non è di per sé elevata (pur se la legge fa salva l'ipotesi che il fatto costituisca reato): da 516 a 3 mila euro, con competenza per la relativa irrogazione attribuita all'Antitrust. Bisogna però considerare che le conseguenze possono essere molto più pesanti sotto altri profili. Dal punto di vista del diritto civile, le clausele con cui si è violato il divieto sono nulle, con diritto

al risarcimento dei danni. L'indennizzo conseguente potrà essere ingente di gran lunga superiore agli importi delle multe. Ma non è finita qui. Il comma 10 dell'art. 62 prevede che le cause per ottenere i risarcimenti e per inibire i comportamenti abusivi vietati dal comma 2 possano essere intraprese anche dalle associazioni dei consumatori aderenti al Cncc e da quelle imprenditoriali presenti nel Cnel o comunque rappresentative a livello nazionale.

Di conseguenza, d'ora in avanti, da un lato le imprese più forti dovranno prestare particolare attenzione ai loro comportamenti con fornitori e clienti, considerato che potranno essere controllate con la lente d'ingrandimento non solo in un eventuale contenzioso con queste controparti, ma anche passare al vaglio dell'Antitrust e dell'azione diretta delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori. Dall'altro lato, le aziende più deboli, ove siano state vittime di ingiuste prevaricazioni, avranno a disposizione uno strumento in più per veder riconosciute le loro ragioni. In ogni caso, sono nuove regole con cui tutti - non solo il settore agroalimentare - dovranno confrontarsi. (riproduzione riservata)

*Marco Mergati*